



Comune di Positano

Provincia di Salerno

Città Romantica

(Via G. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653)



NUOVO REGOLAMENTO

COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2013

(come rettificato con le osservazioni prescritte dall'ASL con parere del 17.10.2012 prot. n° 569/11 e dalla Consulta Regionale con Parere del 31.10.2012)



INDICE

TITOLO I°

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - Oggetto
- ARTICOLO 2 - Competenze
- ARTICOLO 3 - Responsabilità
- ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II° - DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- ARTICOLO 6 - Dichiarazione di morte
- ARTICOLO 7 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile
- ARTICOLO 8 - Denuncia della causa di morte
- ARTICOLO 9 - Referto all'Autorità giudiziaria
- ARTICOLO 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
- ARTICOLO 11 - Depositi di osservazioni e obitori

CAPO III° - FERETRI

- ARTICOLO 12 - Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 13 - Verifica e chiusura feretri
- ARTICOLO 14 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ARTICOLO 15 - Fornitura gratuita di feretri
- ARTICOLO 16 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV° TRASPORTI FUNEBRI

- ARTICOLO 17 - Norme generali per i trasporti
- ARTICOLO 18 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- ARTICOLO 19 - Orario dei trasporti
- ARTICOLO 20 - Riti religiosi
- ARTICOLO 21 - Trasferimento di salme senza funerale
- ARTICOLO 22 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- ARTICOLO 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- ARTICOLO 24 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- ARTICOLO 25 - Trasporti all'estero o dall'estero
- ARTICOLO 26 - Trasporti di ceneri e resti

TITOLO II°

CAPO I° - CIMITERI

- ARTICOLO 27 - Elenco cimiteri
- ARTICOLO 28 - Disposizioni generali – Vigilanza
- ARTICOLO 29 - Reparti speciali nel Cimitero
- ARTICOLO 30 - Ammissione nel cimitero di Positano e nei reparti speciali



ARTICOLO 31 - Ammissione nel cimitero di e Nocelle

CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 32 - Disposizioni generali

CAPO III° - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 33 - Inumazioni

ARTICOLO 34 - Cippo

ARTICOLO 35 - Tumulazione

ARTICOLO 36 - Deposito provvisorio e traslazioni

CAPO IV° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37 - Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 39 - Esumazione straordinarie

ARTICOLO 40 - Estumulazione

ARTICOLO 41 - Esumazioni ed estumulazioni . Pagamento

ARTICOLO 42 - Raccolta delle ossa

ARTICOLO 43 - Oggetti da recuperare

ARTICOLO 44 - Disponibilità dei materiali

ARTICOLO 44 BIS – Rifiuti Cimiteriali

CAPO V° - CREMAZIONE

ARTICOLO 45 - Crematorio

ARTICOLO 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

ARTICOLO 47 - Urne cinerarie

ARTICOLO 48 - Dispersione delle ceneri

ARTICOLO 48BIS - Senso comunitario della morte e informazione ai cittadini

CAPO VI° - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 49 - Orario

ARTICOLO 50 - Disciplina dell'ingresso

ARTICOLO 51 - Divieti speciali

ARTICOLO 52 - Riti funebri

ARTICOLO 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

ARTICOLO 54 - Fiori e piante ornamentali

ARTICOLO 55 - Materiali ornamentali

TITOLO III° - CONCESSIONI

CAPO I° - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 56 - Sepolture private

ARTICOLO 57 - Durata delle concessioni

ARTICOLO 58 - Modalità di concessione

ARTICOLO 59 - Uso delle sepolture private

ARTICOLO 60 - Manutenzione, canone annuo

ARTICOLO 61 - Costruzione dell'opera – termini



CAPO II° - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 62 - Divisioni, Subentri

ARTICOLO 63 - Rinuncia a concessione

ARTICOLO 64 - Rinuncia a concessione di aree libere

ARTICOLO 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

ARTICOLO 66 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

CAPO III° - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 67 - Revoca

ARTICOLO 68 - Decadenza

ARTICOLO 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 70 - Estinzione

TITOLO IV°

CAPO I° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71 - Accesso al cimitero

ARTICOLO 72 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

ARTICOLO 73 - Responsabilità – Deposito cauzionale

ARTICOLO 74 - Recinzione aree – Materiali di scavo

ARTICOLO 75 - Introduzione e deposito di materiali

ARTICOLO 76 - Orario di lavoro

ARTICOLO 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

ARTICOLO 78 - Vigilanza

ARTICOLO 79 - Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

TITOLO V°

CAPO I° - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ARTICOLO 81 - Mappa

ARTICOLO 82 - Annotazioni in mappa

ARTICOLO 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

ARTICOLO 84 - Schedario dei defunti

ARTICOLO 85 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II° - NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 86 - Cautele

ARTICOLO 87 - Disciplina delle sepolture private pregresse e mutamento del rapporto concessorio.

ARTICOLO 88 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento



TITOLO I° CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge della Regione Campania n. 12/2001, della L. n° 130 del 30.03.2001 della L. R. n° 20 del 09.10.2006, della D.G.R. n° 1948 del 23.05.2003 e delle circolari ministeriali emesse in materia, cui si fa riferimento alle parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione nel rispetto della legge regionale n. 20 del 9 ottobre 2006, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile dello Stato Civile e dell'Area competente in materia di Polizia Mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente e/o secondo le indicazioni di cui al DPR 285/1990 e s.m.i.

In Particolare sono di competenza del **Funzionario Responsabile dello Stato Civile** li seguenti procedimenti:

- Procedimenti di cui all'art. 1 comma 7, art. 6 e art. 7 del DPR 265/90 e s.m.i.;
- Autorizzazione all'inumazione, tumulazione e cremazione dei cadaveri o resti mortali di cui ai capi XIV, XV e XVI del DPR 285/90, art. 3 della L. 130/2001 e art. 74 del DPR 396/2000;
- Autorizzazione alla dispersione delle ceneri da cremazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 130/2001
- Procedimenti di autorizzazione al trasporto di cui al capo IV del DPR 285/1990 e s.m.i.

Resta di competenza del Funzionario Responsabile dello Stato Civile la comunicazione di trasporto salma al cimitero da effettuare, in caso di inumazione, almeno il giorno prima del funerale, mezzo fax o mezzo telefono, direttamente al custode cimiteriale.



In Particolare sono di competenza del **Funzionario Responsabile dell'Ufficio Cimitero** i Procedimenti amministrativi inerenti i seguenti capi del DPR 265/90 e s.m.i.;

1. Capo V – VI , VII e VIII ;
2. Capo IX Disposizioni Generali sul servizio dei Cimiteri
3. Capo X – Costruzione dei cimiteri, Piani Cimiteriali e disposizioni tecniche generali;
4. dal Capo XI al capo XXII

In Particolare sono di competenza del **Funzionario Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata** i procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dei titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori di realizzazione, manutenzione, recupero e ristrutturazione dei sepolcri privati realizzati su aree in concessione.

In Particolare sono di competenza del **personale di custodia cimiteriale** il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 **Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità, per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile , salvo che l'illecito non abbia anche rilevanza penale.

ARTICOLO 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico.
- e) Il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
- f) La sepoltura o eventuale cremazione per indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari.

Gli interventi di cui al comma precedente , lettere e) e f) sono a carico del bilancio comunale previa richiesta e relazione da parte del Responsabile del servizio comunale che si occupa di servizi sociali. .

Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nella forma e modo stabiliti dall'Amministrazione Comunale, con successivo atto approvato con deliberazione di Giunta Comunale. .



Il Comune di Positano con proprio atto di indirizzo, può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale;

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del custode dei cimiteri di Positano Centro e della Frazione di Nocelle è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285. Il custode cimiteriale, che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento, annota giornalmente sul registro sopracitato, vidimato dal sindaco o, su delega dello stesso, dal Responsabile del Servizio Cimitero, i dati prescritti dall'art. 52 del DPR 285/1990 e s.m.i.;

Sono, inoltre, a disposizione del pubblico, presso gli uffici comunali e presso i cimiteri di Positano e Nocelle:

- a) L'orario di apertura e chiusura (di ogni cimitero);
- b) Copia del presente regolamento;
- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241 e succ. mod. ed int.

CAPO II°

DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

:

ARTICOLO 6

(Dichiarazione di morte)

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche da impresa di pompe funebri, regolarmente autorizzata all'esercizio; in mancanza, laddove la morte fosse avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Analoga richiesta di autorizzazione al seppellimento, deve essere prodotta nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione va fatta su apposito modulo predisposto dal Servizio di settore; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo [modello 02/R.P.M.C.], nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o da delegato del rispettivo Ente.

ARTICOLO 7

(Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile)

L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte accerta, se del caso, le eventuali indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio.



Con il certificato necroscopico e con la scheda ISTAT della predetta denuncia di morte, il Servizio di settore, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento [modello 04/R.P.M.C.] che viene rilasciato esclusivamente al personale dell'Impresa funebre accreditata.

In difetto del riconoscimento, all'atto del rinvenimento del cadavere, il Servizio di settore dispone, ai sensi dell'articolo 78 del nuovo Ord. S.C, che la salma ignota sia esposta nel locale di osservazione (articolo 14 DPR 285/90), che siano rilevati, se possibile, e pubblicizzati con adeguatezza, tramite il Servizio di settore, tutti gli elementi utili a favorire il successivo riconoscimento, ovvero, fotografie, caratteristiche somatiche, abbigliamento, etc.

ARTICOLO 8 **(Denuncia della causa di morte)**

Non oltre le 24 ore dal decesso, il medico curante deve denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando sia il modulo fornito dal Servizio di settore [modello 01/R.P.M.C.], sia l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, a cui la scheda viene poi trasmessa, ed alla A.S.L. competente territorialmente, così come previsto dall'articolo 1 del Reg.P.M.(D.P.R. 285/90). Tale scheda, esclusivamente sanitaria e statistica ed epidemiologica, può costituire anche elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di questa ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando i moduli e la scheda ISTAT di competenza del medico curante.

L'obbligo della denuncia di morte è fatto anche per i medici incaricati dall'Autorità Giudiziaria ad eseguire autopsie o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg. P.M.(D.P.R. 285/90), in questo caso, compilando la sola scheda ISTAT.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D. P.R. 13/02/1964 n.185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, dispone conseguentemente il trattamento, il trasporto e la destinazione della salma.

Presso il Distretto competente della A.S.L. competente per territorio, è tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Ai sensi del disposto dell'art. 6 della L.R. 12/2001, l'Amministrazione Comunale in concorso con l'ASL territorialmente competente, istituirà un servizio di guardia necroscopica e di tanatologica funzionante 24 ore su 24, compresi i festivi e che sarà dotato di apposito elettrocardiografo come previsto dalle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al DPR 285/90 e s.m.i.;

ARTICOLO 9 **(Referto all'Autorità giudiziaria)**

Il Sanitario che nelle visite necroscopiche, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità



giudiziaria ai sensi degli artt.365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quelle di Pubblica Sicurezza.

Nei casi di morti dubbie, violente o accidentali, l'Autorità giudiziaria dispone l'accertamento necroscopico, che è diverso dalla visita necroscopica, effettuato da un medico delegato da questa o da un medico specialista in medicina legale

In tali casi, spetta all'Autorità Giudiziaria il rilascio del nulla osta al seppellimento, ai sensi degli artt. 76 e 77 del nuovo Ord.S.C.

ARTICOLO 10

(Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane)

Chi rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria ed al Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio provvederà per l'esame di quanto rinvenuto incaricando il Medico Necroscopo. Le risultanze saranno segnalate all'Autorità giudiziaria, a cui spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

ARTICOLO 11

Depositi di osservazioni e obitori

Il Comune di Positano è dotato , ai sensi di quanto previsto dal Capo III del DPR 285/90, di deposito di osservazione /obitorio.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco o dal suo delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. del 13/211 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.



CAPO III° FERETRI

ARTICOLO 12

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.

La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. E' vietato deporre nel feretro abiti od oggetti non biodegradabili che potrebbero ostacolare od impedire i processi di mineralizzazione della salma. La Ditta incaricata del trasporto funebre è incaricata dell'osservanza di tale prescrizione.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda ASL competente per territorio, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 13

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza **dell'incaricato del trasporto funebre, in qualità di dipendente di impresa autorizzata ad effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale;**

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 14

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per inumazione;

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi di quanto successivamente riportato nel presente articolo, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) Per tumulazione

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui



all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e al punto 9 della Circ. Ministero della Salute n° 24 del 26.06.1993.

- Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, per trasferimento all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo, nonché agli articoli 23, 27 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e al punto 9 della Circ. Ministero della Salute n° 24 del 26.06.1993.

c) Per cremazione (punto 9 della Circ. Ministero della Salute n° 24 del 26.06.1993.)

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera (a), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera (b), in ogni altro caso.
- Il Comune, ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale Campania n. 20 del 09 ottobre 2006 e della legge n° 130 del 30.03.2001, individua l'area destinata alla deposizione e/o alla dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale.

Per le salme destinate alla inumazione o alla cremazione in cimiteri che superano i 100 km di distanza dal luogo del decesso, in sostituzione della cassa in metallo interna o esterna alla cassa di legno, può essere utilizzato un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità.

I Trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente del Comune di partenza.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. **Si precisa, altresì, che nel caso la cassa di metallo sia interna alla cassa di legno (caso di salme provenienti dall'estero o da altro comune), il feretro potrà essere inumato solo dopo che sono stati effettuati opportuni tagli alla cassa metallica, previo la rimozione temporanea dei sigilli e del coperchio di legno, ai sensi dell'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90.**



ARTICOLO 15

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune di Positano fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera c) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato, ai sensi della L. 328/2000, con relazione da parte del Responsabile del servizio comunale che si occupa di servizi sociali. Con le modalità di cui al D.Lgs 109/98 come modificato dal D.lgs n° 130/2000 e sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 16

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV° TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 17

Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa



sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 18

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge e qualificata ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. Campania n°12/2001.

Gli uffici comunali di stato civile rilasceranno l'autorizzazione al seppellimento, unitamente all'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 23 del DPR 285/90, direttamente all'incaricato del trasporto funebre.

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri nel territorio di Positano, devono dimostrare di essere in possesso della documentazione sottoelencata:

- 1. Autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale di vendita di casse funebri e articoli funebri, secondo quanto dispone il D.leg. vo n. 114/98;**
- 2. Licenza di P.S. ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo delle pratiche inerenti al decesso di persona;**
- 3. Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'art. 21 del D.P.R. 285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;**
- 4. Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;**
- 5. Documento previsto dalle norme per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (così come previsto dall'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto che dovrà essere composto minimo da n° 1 Direttore tecnico e n° 4 operatori funebri addetti al trasporto, tutti assunti con contratto subordinato e continuativo, e in possesso dei requisiti formativi previsti dalla delibera di Giunta Regione Campania n°963/2009 e precisamente:
COD 2801/06 per la formazione del Direttore Tecnico
COD 2801/12 per la formazione dell'operatore trasporto funebre**

Il Responsabile Comunale di Stato Civile è tenuto a richiedere alla ditta incaricata del trasporto funebre, all'atto del rilascio dell'Autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, la certificazione attestante il possesso dei requisiti sopracitati. La documentazione prodotta, conservata in apposito fascicolo dal responsabile del servizio Stato Civile, è soggetta ad aggiornamento ogni qual volta vengano a variare o debbano essere aggiornati i titoli presentati; l'aggiornamento è obbligatorio e deve avvenire a cura e diligenza dell'impresa interessata.



I carri funebri utilizzati per i trasporti dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art.20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'ASL competente.

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono **soggetti, all'atto del ritiro della specifica autorizzazione al trasporto, alla corresponsione di un diritto fisso** da pagare all'amministrazione Comunale sulla base di quanto stabilito nelle tariffe che saranno approvate con successivo atto, dalla Giunta Comunale.

Durante l'esercizio del servizio di trasporto funebre, il personale delle imprese incaricate dovrà mantenere un comportamento e un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

ARTICOLO 19

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco nel rispetto dei tempi di osservazione di cui agli art. 8 e 9 del DPR 285/90 e s.m.i.; . Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile dello stato civile fisserà, in accordo con il custode cimiteriale, di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 20

Riti religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ARTICOLO 21

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.



I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. e di trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 22

Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti di disinfezione.

Quando per le misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 23

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore Stato Civile con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati e previa acquisizione del Nulla Osta Sanitario rilasciato dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dallo stesso ufficiale dello Stato civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Responsabile di Servizio di Stato Civile, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990

Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio stato civile del Comune ove e' avvenuto il decesso.

ARTICOLO 24



Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato **dalla Regione Campania ai sensi e con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Regione Campania del 23.05.2003 n. 1948** a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 25

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

L'autorizzazione al trasporto di salme in Stato estero è rilasciata dal Sindaco, come stabilito dalla Delibera di Giunta Regione Campania n°1948/2003, in funzione dell'art. 114 del D.lgs 112/1998.

ARTICOLO 26

Trasporti di ceneri e resti

Il trasporto fuori dal Comune di Positano di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. (si vedano D.G.R.C. n°1948 del 23.05.2003 e Circ. Ministero della Salute n°400 d el 21.05.2002)

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti assimilabili.

Le ossa umane e i resti assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.



TITOLO II°

CAPO I° CIMITERI

ARTICOLO 27 Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Positano capoluogo
2. Frazione di Nocelle

ARTICOLO 28 Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e secondo quanto previsto **dalla Regione Campania ai sensi e con le modalità stabilite dalla delibera di Giunta Regione Campania del 23.05.2003 n. 1948;**

L'ordine , la vigilanza , la manutenzione, la custodia e gli altri servizi cimiteriali, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.. spettano al Comune che la esercita in economia o attraverso forme di gestione previste dalle norme vigenti in materia;

La custodia , le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero. Per tutte le operazioni di tumulazioni ed estumulazioni in cappelle private nelle quali necessita il supporto di lavorazioni di tipo edilizio, il personale comunale dovrà essere supportato da ditte edili scelte dagli interessati e il cui costo sarà a totale carico degli stessi.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 29 Reparti speciali nel Cimitero

Nell'interno del Cimitero di Positano si dovranno prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma sono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo l'impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai



familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categoria individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 30

Ammissione nel cimitero di Positano e nei reparti speciali

Nel cimitero di Positano, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di:

- persone nate nel comune di Positano;
- decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- che risultino aver avuto la residenza nel comune di Positano nei 10 anni precedenti al decesso

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che sono che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e la ceneri delle persone sopra indicate.

In deroga ai casi di cui ai punti nn. 1 e 2 possono essere ricevute e seppellite nei campi di inumazione, nei limiti della disponibilità degli stessi, le salme di persone defunte che non hanno i requisiti di ammissione sopraccitati ma che hanno il proprio coniuge già inumato nel cimitero di Positano (ricongiungimento coniugale)

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero del Comune qualora in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente articolo. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ARTICOLO 31

Ammissione nel cimitero di e Nocelle

Nel Cimitero della frazione di Nocelle, sono accolte, vista la limitata ricettività dello stesso, solo le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nella frazione, o che vi siano nate o che risultino avervi avuto la residenza nei 10 anni precedenti al decesso.

Possono essere ricevute e seppellite nei campi di inumazione, nei limiti della disponibilità degli stessi, le salme di persone defunte che non hanno i requisiti di ammissione sopraccitati ma che hanno il proprio coniuge già inumato nel cimitero di Nocelle (ricongiungimento coniugale)

Nell'ambito delle sepolture private presenti nel cimitero di Nocelle è consentito l'accesso, indipendentemente dai requisiti sopraccitati, ai concessionari ed ai membri della sua famiglia come definiti dalla normativa vigente in materia e dal presente regolamento.



CAPO II° DISPOSIZIONI GENERALI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 32 Disposizioni generali

I cimiteri di Positano e Nocelle hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private di nuova realizzazione, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dal punto 9 della Circ. Ministero della Salute n°24 del 26.06.1993 e dell'art. 9 della L.R. 12/2003

La delimitazione degli spazi e la localizzazione delle sepolture presenti nel cimitero di Positano e Nocelle risulta nella planimetria di cui all'art. del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III° INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 33 Inumazioni

Le sepolture per inumazione si possono distinguere in comuni e private:

Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento (salvo che non venga autorizzata la riduzione del turno di riduzione), nei campi comuni di inumazione.

Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 34 Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costruito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.



A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 20 dal piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. (art. 63, i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni) (art. 99, il materiale ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.)

ARTICOLO 35 **Tumulazione**

Sono tumulazioni le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. Si precisa che le sepolture a tumulazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 254/2003, non possono avere una durata inferiore a venti anni dalla data di tumulazione.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo della esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda della tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. (art. 76 comma 8, la chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a testa, intonacata nella parte esterna.) (art. 76 comma 9, è consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.)

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dell'art 13 della Circ. Ministero della Salute n°24 del 26.06.1993



ARTICOLO 36

Deposito provvisorio e traslazioni

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- Per coloro che hanno già presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

Scaduto il termine senza l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, , provvederà a inumare la salma in campo comune previo pagamento della vigente tariffa.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Sono consentite, nell'arco del periodo di tumulazione previsto dalle vigenti disposizioni in materia, traslazioni di feretri contenenti salme, in cappelle, tombe e loculi privati, previa autorizzazione del Sindaco e Nulla Osta dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Tali operazioni dovranno essere eseguite esclusivamente dal personale addetto ai cimiteri comunali nei giorni ed ora stabiliti dalla predetta ASL che presenzierà alle stesse mediante un proprio rappresentante .

Sono consentiti, altresì, spostamenti in cappelle, tombe o loculi privati, di casse con resti mortali o urne cinerarie.

Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono sottoposte al pagamento delle rispettive somme previste in tariffa.

Tutti gli spostamenti di salme dovranno essere preventivamente autorizzate con N.O. della ASL competente per territorio e previo pagamento delle tariffe previste dalla vigente tariffario regionale.

CAPO IV°

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37

Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Lo stesso turno di rotazione, laddove



ricorrano le condizioni previste dalla legge, può essere ridotto, su richiesta dell'amministrazione, previa specifica autorizzazione regionale.

Sono paritarie ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo turno decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. (art. 1 e 2 della circolare ministeriale n° 10/98)

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel periodo dal 30 Novembre al 30 di Marzo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

E' compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'ufficio cimiteriale autorizzare le operazioni di esumazione ordinaria nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente Responsabile dell'ufficio curerà la stesura degli elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria;

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è comunicata con lettera raccomandata ai parenti della salma, almeno dieci giorni prima delle operazioni.

ARTICOLO 39

Esumazione straordinarie

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. (da Ottobre ad Aprile).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che sia trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o di un suo delegato e del custode cimiteriale

Il sindaco può autorizzare uno o più turni di esumazioni straordinarie nel caso si voglia attivare la procedura di riduzione dei tempi di rotazione delle inumazioni, con le modalità previste nella Delibera di Giunta Regione Campania n° 1948/2003. La procedura di riduzione dei tempi di inumazione si concluderà con il rilascio di apposita autorizzazione da parte della Regione Campania.



ARTICOLO 40 Estumulazione

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

1. A richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni e la salma deve essere trasferita in altro loculo dello stesso cimitero, in altra sepoltura in cimitero di altro comune o per essere cremata.
2. Su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cimiteriale cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I familiari vengono avvisati del calendario delle operazioni, perché assistano, se lo ritengono. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco o tumulato in avello avuto in concessione per la durata di 15 o 30 anni. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi, con un minimo di cinque anni.

A richiesta degli interessati, qualora il processo di scheletrizzazione della salma non sia completato, il Responsabile del Servizio può autorizzare la ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 10 anni dalla precedente.

È vietato in ogni caso eseguire operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella in cui furono deposte originariamente.

Le estumulazioni ordinarie sono ordinate con specifica ordinanza del sindaco

ARTICOLO 41 Esumazioni ed estumulazioni . Pagamento

La esumazione ordinaria, qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.



Le estumulazioni straordinarie, parimenti alle esumazioni straordinarie, sono sempre eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio il quale accerterà se il feretro è in condizioni di essere trasportato o disporre per la sua sostituzione e se i resti rinvenuti sono completamente mineralizzati o meno, così come disposto dall'art. 83 comma 3 del D.P.R. 285/90.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in avello già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

ARTICOLO 42

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 43

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio economato.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Economato che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 44

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comune e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.



Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali sia in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno in luogo idoneo.

Art. 44 BIS RIFIUTI CIMITERIALI

I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, saranno smaltiti secondo quanto stabilito dal DPR 254/2003 e dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

CAPO V° CREMAZIONE

ARTICOLO 45 Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, i cittadini interessati si avvarranno dell'impianto funzionante più conveniente.

La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi di cui all'art. 4, lettera f).

Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.20.

ARTICOLO 46

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della legge 30.3.2001 n. 130 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria con specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 comma 1 lett. b) della legge 30.3.2001 n. 130 e della circ. ministeriale n° 24/2003



ARTICOLO 47 **Urne cinerarie**

In esecuzione alle prescrizioni di cui alla circ. ministeriale n°24/2003 ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. Campania n° 20/2006 l'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

- Tumulata;
- Inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
- Conservata all'interno del cimitero , nei luoghi previsti dall'art. 80 comma 3 del DPR 285/90 e s.m.i.;
- Consegnate al soggetto affidatario come previsto nel successivo art. 48 del presente Regolamento;

A richiesta degli interessati e in base a concessione onerosa l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario salvo si disponga, per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta dal Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 48 **Affidamento e Dispersione delle ceneri**

L'Affidamento e/o la dispersione delle ceneri è regolamentata dall'art. 3 comma 1 lett .c) e seguenti della legge 30.3.2001 n. 130 e dagli art. 2 e 4 della L.R. Campania n° 20/2006.

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.b) num. 1 e 2 della L. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dello stesso art. 3 comma 1 lett.b) num. 3 e 4 della L. 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento , conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti , la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

Le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della L. 130/2001 della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006, artt .4 comma 1 lett. B, 7 e 8.



La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b) num. 2 della L. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 num. 8 del DLgs. 285/92 e s.m.i.. La dispersione in aree private fuori dai centri abitati deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario delle aree e non deve dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e negli altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 comma 1 lett.c) della L. 130/2001.

Per la dispersione nei cimiteri il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum, entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002

ART: 48 BIS

Senso comunitario della morte e informazione ai cittadini

Nei casi di affidamento dell'urna cineraria al soggetto affidatario o nel caso di dispersione delle ceneri, per non perdere il senso comunitario della Morte, il Comune predisporrà nel cimitero apposita targa collettiva, riportanti i dati anagrafici dei defunti. Per lo stesso scopo sono consentite altresì forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Al fine di favorire e promuovere l'informazione sulle diverse pratiche funerarie e sui relativi costi, ed in particolare sulla cremazione, sull'affidamento delle ceneri e sulla modalità di dispersione, l'Amministrazione Comunale predisporrà appositi depliant informativi da distribuire ai cittadini nonché appositi cartelli informativi che saranno posizionati all'ingresso e all'interno del cimitero.

CAPO VI° POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 49 Orario

I cimiteri comunali sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco e diversificato per stagioni e per ogni singolo cimitero.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi e comunque fuori dai giorni stabiliti di chiusura settimanale.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

L'avviso di chiusura è stabilito con appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 50 Disciplina dell'ingresso

Nei Cimiteri di Positano e Nocelle, di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:



- A tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
- Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso
- Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- Ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 (dieci) quando non siano accompagnati da adulti;

ARTICOLO 51 Divieti speciali

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Introdurre oggetti irriverenti;
- c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- e) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazione cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulla tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- l) Qualsiasi attività commerciale;

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quanto ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 52 Riti funebri

Nell'interno dei Cimiteri di Positano e Nocelle è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio e al custode cimiteriale.



ARTICOLO 53

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quella autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura i che abusivamente fossero introdotte nel cimitero.

Sono vietati decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però la cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 54

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

Nei cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

ARTICOLO 55

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il custode cimiteriale è autorizzato a disporre il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano l'epigrafe in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione decoro.



TITOLO III°
CONCESSIONI
CAPO I°
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 56
Sepulture private

Per le sepulture private è concesso, l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione si farà constare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio ecc. sono a carico del concessionario.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- La durata;
- Il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e;
- Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della eventuale tariffa prevista;
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

La concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

ARTICOLO 57
Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

La durata è fissata:

- In 99 (novantanove) anni per manufatti e le aree destinate alle sepulture per famiglie e collettività;



- In 29 (ventinove) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- In 29 (ventinove) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5^a comma;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento amministrativo di concessione da parte del Comune.

ARTICOLO 58

Modalità di concessione

La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data all'atto della disponibilità degli stessi, attraverso avviso pubblico di assegnazione con criteri di priorità stabiliti dall'amministrazione all'atto della pubblicazione dell'Avviso. Per le aree e i manufatti non assegnati dopo l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, si procederà all'assegnazione osservando come criterio di priorità quello cronologico di presentazione dell'istanza fino ad esaurimento .

La sepoltura, individuale privata in loculi costruiti dall'amministrazione , può concedersi solo in presenza della salma per la tumulazione, o in presenza di urna cineraria e/o ossarietto

In caso di accertata disponibilità e conformemente alle previsioni del piano cimiteriale decennale, l'assegnazione di sepoltura privata individuale in loculi può essere concessa anche a persone in vita secondo la disponibilità degli stessi.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle aree e delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50 % del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ARTICOLO 59

Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dai precedenti articoli del presente regolamento, il diritto all'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a



quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...), fino al capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sai del 1° che del 2° con ma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio , da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza o particolare benemeranza" con i titolari della concessione dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi aventi causa, con una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti lo stato di particolare benemeranza del defunto e la materiale disponibilità di posti nel sepolcro.

E' tassativamente escluso il diritto all'uso della sepoltura privata d persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, anche se autorizzate dal medesimo titolare.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non e' commerciabile ne' trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 60

Manutenzione, canone annuo

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od istallate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- Le parti decorative costruite o istallate dai concessionari;
- Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- L'ordinaria pulizia;
- Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;



Qualora il concessionario non provveda per due anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 61

Costruzione dell'opera – termini

Le concessioni in uso di aree per la costruzioni di sepolcri privati , impegnano il concessionario alla presentazione del progetto, secondo le modalità previste dai successivi articoli, entro dodici mesi dall'emissione della concessione in uso, ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del titolo edilizio abilitante e, pena la decadenza.

Qualora per motivi l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per giustificati motivi non dipendenti dalla volontà del concessionario, può essere concessa, su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO II°

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 62

Divisioni, Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Trascorso il termine di 2 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, che ai sensi di legge, abbiano titolo per assumere le qualità di concessionari o non sia stata notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

In caso di decesso del concessionario di sepolcro privato costruito su area data in uso dal comune, gli aventi causa possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.



Nelle stesse forme e modalità uno o più aventi titolo possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione Juris sanguinis o, in mancanza di tale titolo, Jure hereditatis. I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro 12 mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimiteri.

Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (Jure sanguinis), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla rassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia.

Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

ARTICOLO 63

Rinuncia a concessione

Il Comune di Positano ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale, la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 64

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune di Positano ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza quando:

- o Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;



- L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

- Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- Per concessioni perpetue, in misura pari al 30 % della tariffa versata all'atto del rilascio della concessione opportunamente rivalutata all'attualità

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 65

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune di Positano ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree date in uso per la costruzione di sepolcri o sepolture private, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale versato a garanzia, il rimborso di una somma pari al 50% del valore della costruzione stimato dall'ufficio tecnico comunale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

ARTICOLO 66

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua

Il Comune di Positano ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme.

- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - a) Per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) Per concessione perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un terzo della medesima tariffa in relazione alla stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, non è dovuto nessun equo compenso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.



CAPO III° REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 67

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, II° comma, D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quanto ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topologica del cimitero o qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione di un'adeguata sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zone o costruzioni indicati nell'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 68

Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quanto la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro il termine fissato dall'atto amministrativo di concessione;
- b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) Quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati nell'atto concessorio;
- e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.



La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

La decadenza non dà diritto a nessun rimborso di tariffa.

ARTICOLO 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso. La traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 70

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per le sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV°

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I°

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 71

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta e richiedere i titoli abilitativi edilizi e paesistico/ambientali previsti dalle vigenti normative in funzione della tipologia delle opere da realizzare

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà inoltrare all'ufficio edilizia privata e all'ufficio cimiteriale apposita comunicazione di inizio lavori con l'indicazione delle lavorazioni principali a farsi. La comunicazione deve pervenire almeno 15 gg prima della data di inizio.



In ogni caso prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, l'impresa affidataria dovrà consegnare all'ufficio cimiteriale del comune la documentazione attestante la qualificazione dell'impresa e dei lavoratori impegnati ed in particolare:

- Certificato della C.C.I.A.A.
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dalla L. 81/08 per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Certificato Unico di regolarità contributiva dell'Impresa (DURC) in corso di validità
- Nominativi dei lavoratori che saranno impegnati sul cantiere con attestazione di regolare iscrizione degli stessi nei ruoli INPS ed INAIL;

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve mantenere un comportamento consono alla natura dei luoghi ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49, 50 e 51 del presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 72

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Per salvaguardare il decoro e la tutela delle dei Cimiteri di Positano e di Nocelle, si dispone che qualsiasi intervento edilizio che s'intende eseguire su manufatti cimiteriali esistenti, ad esclusione di quelli rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale attraverso le normali procedure edilizie previo ottenimento del nulla osta del servizio Cimiteriale.

In particolare l'attività edilizia cimiteriale è soggetta alla richiesta di tutti i titoli abilitativi edilizi e paesistico/ambientali previsti dalle vigenti normative statali e regionali in funzione della tipologia delle opere da realizzare

Tutte le istanze dovranno essere inoltrate al settore Edilizia Privata e al servizio Cimiteriale del Comune di Positano e dovranno essere corredata dal titolo di concessione dell'area o titolo equipollente e dalla documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal servizio Edilizia Privata in funzione della tipologia dei lavori da eseguire

Prima del rilascio del titolo edilizio abilitante, i progetti di costruzione di nuove sepolture su aree date in uso in concessione a privati debbono essere preventivamente approvati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, su conforme parere del Responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL competente per territorio. I progetti dovranno rispettare le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e, nelle more della redazione ed entrata in vigore del Piano Regolatore Cimiteriale, quelle specifiche contenute nel presente regolamento ed in particolare:

1. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.



3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve creare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del competente ufficio comunale salvo il caso che le stesse non debbano acquisire nuova autorizzazione paesistico/ambientale;
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.
8. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
9. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private dovranno essere redatti nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al DPR 285/90 e s.m.i. e nel rispetto delle nuove norme tecniche delle costruzioni di cui al D.M: 08.01.2008 e s.m.i. e della L.R.Campania n°9/83 e s.m.i..

ARTICOLO 73

Responsabilità – Deposito cauzionale

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento d'eventuali danni.

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio cimiteriale

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.



Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale .

ARTICOLO 74

Recinzione aree – Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio cimiteriale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 75

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione di carriere a motore delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio cimiteriale.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per le esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

ARTICOLO 76

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio cimiteriale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, riscontrate ed accettate dal Servizio Cimiteriale

ARTICOLO 77

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.



Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 78

Vigilanza

I lavori eseguiti da privati in ambito cimiteriale sono soggetti alle normali procedure di controllo e vigilanza edilizia previste dal DPR 380/ 2001.

Il Responsabile del servizio cimiteriale, anche attraverso il custode cimiteriale, può esercitare un'azione di vigilanza e controllo al fine di verificare che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il Responsabile del servizio cimiteriale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale versato.

ARTICOLO 79

Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

1. A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
2. A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
3. A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

1. Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
2. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
3. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
4. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
5. Trattenere per sé o terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

Salvo che il fatto non costituisca violazione grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il Personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica e antitifida, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività dei cimiteri.



TITOLO V°
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I°
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 80

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri di Positano e di Nocelle possono essere riservate apposite zone dette "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salma o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 81

Mappa

Presso l'ufficio comunale e presso il Cimitero è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrispondente un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

ARTICOLO 82

Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. Generalità del defunto o dei defunti;
2. Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
3. La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
4. Le generalità del concessionario o dei concessionari;
5. Gli estremi del titolo costitutivo;
6. La data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
7. La natura e durata della concessione;
8. Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
9. Le operazioni cimiteriali che danno luogo all'introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



ARTICOLO 83

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 84

Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta dei registri di cui ai precedenti artt. 82 e 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

Le generalità del defunto;

Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 81;

ARTICOLO 85

Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornato le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'ufficio predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II°

NORME TRANSITORIE, DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 86

Cautele

Tutte le istanze presentate da privati per servizi cimiteriali e/o per l'esecuzione di lavori su sepolcri realizzati su aree in concessione dovranno contenere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'istante attesta che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi titolo.

In caso di contestazione tra gli aventi titolo l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea alle azioni che ne conseguono e si limiterà, in caso di vertenze giudiziarie, a mantenere fermo lo stato di fatto dell'oggetto del contendere fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o fino ad eventuale sentenza del giudice passata in giudicato.



ARTICOLO 87

Disciplina delle sepolture private pregresse e mutamento del rapporto concessorio.

Per tutte le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Il riconoscimento di tale diritto dovrà comunque avvenire in via amministrativa con il rilascio, agli aventi titolo, di apposito atto concessorio.

Per tutte le concessioni di cui al comma precedente e per tutte le concessioni intestate a persone defunte per le quali non sia stata attivata la procedura di subentro di cui all'art. 62 del presente regolamento, l'Amministrazione provvederà, attraverso Avviso Pubblico, ad invitare tutti gli aventi titolo sulle concessioni sopracitate, alla regolarizzazione della posizione amministrativa delle sepolture esistenti.

Gli aventi titolo (come dettagliatamente indicati nell'art. 59 del presente regolamento) dovranno inoltrare entro il termine fissato dall'Avviso Pubblico, per ciascuna sepoltura da regolarizzare, la seguente documentazione:

1. n° della sepoltura senza concessione o n° della concessione oggetto di subentro;
2. generalità dell'originario intestatario del sepolcro e dei defunti attualmente ospitati nello stesso;
3. generalità di tutti gli aventi titolo sul sepolcro ai sensi dell'Art. 59 del presente regolamento;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta da tutti gli aventi titolo, con indicazione del nominativo del rappresentante della concessione nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;

Il rilascio delle concessioni amministrative per i sepolcri privi di titolo e il subentro per le concessioni esistenti non regolarizzate, saranno assoggettate al pagamento dei diritti di segreteria, dei diritti di rogito e di un canone agevolato stabilito nelle tariffe che saranno approvate dall'Amministrazione con delibera di G.C.

Le nuove concessioni amministrative per i sepolcri privi di titolo avranno durata di anni 99, rinnovabili alla scadenza, decorrenti dalla data di costruzione del sepolcro (se accertata) o dalla data certa di morte del primo defunto ospitato nello stesso sepolcro.

Le nuove concessioni rilasciate per subentri continuano a seguire la durata indicata nella concessione originaria ad esclusione di quelle rilasciate in "perpetuità", in data anteriore all'entrata in vigore del DPR 803 del 21.10.1975, che saranno trasformate in durata di anni 99, rinnovabili alla scadenza, decorrenti dalla data di rilascio della concessione originaria.

Per le sepolture private esistenti nel cimitero di Positano alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che presentano occupazioni maggiori rispetto alle aree date in uso in concessione, è possibile regolarizzare la reale occupazione attraverso il pagamento di una indennità di occupazione abusiva come stabilita in tariffa. Il pagamento dell'indennità darà titolo all'aggiornamento della concessione in uso delle aree realmente occupate.

Gli aventi titolo alle concessioni di cui al comma precedente dovranno inoltrare al comune, entro il termine stabilito con apposito "Avviso Pubblico", la



documentazione di autodenuncia richiesta nello stesso avviso. In mancanza si potrà procedere d'ufficio all'accertamento delle occupazioni abusive e per i casi accertati si procederà all'irrogazione di sanzione pecuniaria pari a 3 volte l'indennità stabilita in tariffa oltre interessi. Il mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di occupazione abusiva determinerà causa di decadenza della concessione ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 68 comma 1 lett. f).

ARTICOLO 88

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione. Dalla stessa data e' abrogato ogni altro eventuale atto precedente od in contrasto con le norme dello stesso Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

